



C O M U N E D I M A N T O V A

COPIA

SEGRETERIA GENERALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI MANTOVA

SEDUTA PARTE ORDINARIA

Seconda Convocazione Seduta Pubblica

N. 81 della delibera R.D.

N. 70903/2018 di Prot.Gen.

N. 11 dell' o.d.g.

OGGETTO: **MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE**

L'anno duemiladiciotto - in Mantova, in questo giorno venti del mese di dicembre, alle ore 17:00, convocato nei modi e nei termini di legge con avvisi scritti, notificati agli interessati tramite PEC (Posta Elettronica Certificata), in atti, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, per trattare in sessione ordinaria, in prima convocazione ed in prosecuzione della seduta del 19 dicembre, delle materie scritte all'ordine del giorno che è stato, ai termini di legge, pubblicato il giorno 13/12/2018 all'albo pretorio.

Si sono riuniti nella grande aula Consiliare e rispondono all'appello nominale, fatto dal Presidente ALLEGRETTI MASSIMO, il Sig. Sindaco PALAZZI MATTIA (Assente) e gli Onn. Consiglieri:

1.	ALLEGRETTI MASSIMO	17.	DELLA CASA ALESSANDRO
2.	ANDREATTA FRANCESCA	18.	GORGATI ANDREA ass.
3.	ANNALORO MICHELE	ass.	19. GRANDI ALBERTO
4.	BADALUCCO CATERINA		20. GRAZIOLI ENRICO
5.	BASCHIERI PIER-LUIGI		21. IRPO ROBERTO ass.
6.	BASSOLI MATTEO		22. LONGFILS GIULIANO
7.	BENASI PATRIZIA	ass.	23. PASETTI GIOVANNI
8.	BERTELLI RACHELE		24. PORTIOLI MADDALENA
9.	BONAFFINI LAURA		25. PROVENZANO DAVIDE
10.	BOTTARDI SABRINA		26. RADAELLI PAOLA
11.	BULBARELLI PAOLA	ass.g.	27. ROSIGNOLI LUIGI
12.	CAMPISI MATTEO		28. ROSSI FRANCESCO
13.	CANTARELLI ANDREA		29. SQUASSABIA GABRIELE
14.	CAPPELLARI ALESSANDRA	ass.g.	30. TONELLI TOMMASO
15.	CORTESE PAOLA		31. VEZZANI ALESSANDRO ass.
16.	DE MARCHI LUCA	ass.	32. ZERA MASSIMO ass.

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale F.F. DR.SSA SPOSITO ANNAMARIA.

L'On. Presidente, riconosciuto legale il numero dei presenti per validamente deliberare, apre la seduta.

Il Presidente sottopone al Consiglio Comunale, per l'approvazione, la seguente proposta di deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il decreto legislativo 28.9.1998, n. 360 e successive modificazioni ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- il Comune di Mantova, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 6.2.2001 ha applicato, a partire dal 1° gennaio 2001, l'aliquota di compartecipazione all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura dello 0,2%;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 12.2.2002 l'aliquota di compartecipazione è stata rideterminata nella misura dello 0,4%;
- con deliberazioni della Giunta Comunale n.113 del 13 maggio 2003, n. 40 del 3 febbraio 2004, n. 350 del 7 dicembre 2004 e n. 288 del 6 dicembre 2005 l'aliquota dello 0,4 % è stata confermata per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006;
- con deliberazione n. 11 del 23 marzo 2007 il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento per l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- il sopra citato Regolamento è stato successivamente modificato dal Consiglio comunale con le deliberazioni n. 12 del 29 febbraio 2008, n. 112 del 10 dicembre 2008, n. 110 del 11 dicembre 2009 e n. 15 del 8 marzo 2016;

VISTO l'articolo 1 comma 142 della Legge 27 dicembre 2006 n.296 che ha sostituito il comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 28.9.1998, n.360 e ha previsto che i comuni possono, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF;

VISTO altresì che il sopra citato art. 1 comma 142 ha introdotto, dopo il comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 28.9.1998, n. 360 il comma 3 bis il quale prevede che: "Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.";

RILEVATO in particolare che:

- con la sopra citata delibera n. 12 del 29 febbraio 2008, il Consiglio Comunale aveva stabilito che l'addizionale non era dovuta se il reddito imponibile complessivo annuo, determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, relativo all'anno precedente a quello nel quale l'addizionale è applicata, non supera l'importo di Euro 13.500,00;
- successivamente, con le delibere n. 112 del 10 dicembre 2008, n. 110 del 11 dicembre 2009 e n. 15 dell' 8 marzo 2016 il Consiglio Comunale aveva modificato l'articolo 3 del Regolamento Comunale innalzando la soglia di esenzione rispettivamente per i redditi non superiori ad Euro 15.000,00, non superiori ad Euro 18.000,00 e non superiori ad Euro 22.000,00, soglia attualmente vigente;

PRESO ATTO che l'art. 1 comma 37 della Legge 27.12.2017, n. 205 ha previsto la proroga fino al 2018 della sospensione dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

VERIFICATO che il DDL n. 1334, per l'approvazione del Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e del bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, non prevede la proroga per il 2019 della suddetta sospensione;

VISTO il comma 11 dell'art. 1 del D.L. 138/2011, il quale prevede che i Comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività;

PRESO ATTO che il sistema tributario, ai sensi dell'art. 53 della Costituzione, è informato al citato criterio di progressività, per cui ciascuno concorre alla spesa pubblica in ragione della propria capacità contributiva;

CONSIDERATA la necessità di garantire gli equilibri di bilancio nonché di mantenere l'attuale livello dei servizi essenziali erogati dal Comune alla cittadinanza;

RILEVATA pertanto l'opportunità, al fine di salvaguardare i criteri di progressività del sistema tributario e di garantire una maggiore equità del prelievo riducendo la tassazione dei redditi più bassi, di determinare, per l'anno 2019, le aliquote di partecipazione dell'addizionale comunale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche in misura differenziata secondo i cinque scaglioni di reddito stabiliti per l'IRPEF dall'art. 11, comma 1, del D.P.R. 917/1986 come segue:

- 0,38 per cento per i redditi fino ad Euro 15.000,00;
- 0,40 per cento per i redditi oltre Euro 15.000,00 e fino ad Euro 28.000,00;
- 0,65 per cento per i redditi oltre Euro 28.000 e fino ad Euro 55.000,00;
- 0,78 per cento per i redditi oltre Euro 55.000,00 e fino ad Euro 75.000,00;
- 0,80 per cento per i redditi oltre Euro 75.000;

RITENUTO di confermare l'attuale soglia di esenzione prevista per i redditi annui non superiori ad Euro 22.000,00;

RITENUTO dunque, per l'anno 2019, di determinare le aliquote di partecipazione dell'addizionale comunale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche in misura differenziata, secondo i cinque scaglioni di reddito stabiliti per l'IRPEF come sopra indicato, e di confermare l'attuale soglia di esenzione prevista per i redditi annui non superiori ad Euro 22.000,00;

CONSTATATO che il maggior gettito derivante dall'applicazione delle nuove aliquote è stimato in Euro 830.000,00 e che, pertanto, il gettito dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'anno 2019, è stimato in complessivi Euro 3.330.000;

RILEVATO pertanto che è necessario modificare gli articoli 2 e 3 del vigente Regolamento per l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche come segue:

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p style="text-align: center;"><u>ART. 1</u></p> <p>Ambito di applicazione</p> <p>1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina l'applicazione nel Comune di Mantova, dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni e al D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e successive modificazioni e integrazioni.</p>	<p style="text-align: center;"><u>ART. 1</u></p> <p>Ambito di applicazione</p> <p>1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina l'applicazione nel Comune di Mantova, dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni e al D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e successive modificazioni e integrazioni.</p>
<p style="text-align: center;"><u>ART. 2</u></p> <p>Determinazione dell'aliquota</p> <p>1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è confermata, per l'anno 2016, nella misura dello 0,4%.</p> <p>2. Nel caso in cui non vengano deliberate variazioni entro la data di approvazione del bilancio di previsione, la misura dell'aliquota si intende prorogata di anno in anno.</p> <p>3. La variazione dell'aliquota non può comunque eccedere la misura massima stabilita dalle norme vigenti.</p>	<p style="text-align: center;"><u>ART. 2</u></p> <p>Determinazione dell'aliquota</p> <p>1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è stabilita, per l'anno 2019, in misura differenziata secondo i cinque scaglioni di reddito stabiliti per l'IRPEF dall'art. 11, comma 1, del D.P.R. 917/1986 come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0,38 per cento per i redditi fino ad Euro 15.000,00; • 0,40 per cento per i redditi oltre Euro 15.000,00 e fino ad Euro 28.000,00; • 0,65 per cento per i redditi oltre Euro 28.000 e fino ad Euro 55.000,00; • 0,78 per cento per i redditi oltre Euro 55.000,00 e fino ad Euro 75.000,00; • 0,80 per cento per i redditi oltre Euro 75.000. <p>2. Nel caso in cui non vengano deliberate variazioni entro la data di approvazione del bilancio di previsione la misura delle aliquote, come sopra determinata, si intende prorogata di anno in anno.</p> <p>3. La variazione delle aliquote non può comunque eccedere la misura massima</p>

	stabilità dalle norme vigenti.
<u>ART. 3</u> Esenzioni <p>1. L'addizionale di cui al precedente articolo 1 non è dovuta se il reddito imponibile complessivo annuo, determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, relativo all'anno precedente a quello nel quale l'addizionale è applicata, non supera l'importo di Euro 22.000,00.</p> <p>2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione stabilita l'addizionale è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al reddito imponibile complessivo.</p>	<u>ART. 3</u> Esenzioni <p>1. L'addizionale di cui al precedente articolo 1 non è dovuta se il reddito imponibile complessivo annuo, determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, relativo all'anno precedente a quello nel quale l'addizionale è applicata, non supera l'importo di Euro 22.000,00.</p> <p>2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione stabilita l'addizionale è dovuta ed è determinata applicando al reddito imponibile complessivo le aliquote, determinate nel precedente art. 2, sulla base degli scaglioni indicati.</p>
<u>ART. 4</u> Disposizioni di rinvio <p>1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge e ai regolamenti vigenti.</p>	<u>ART. 4</u> Disposizioni di rinvio <p>1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge e ai regolamenti vigenti.</p>

VISTI inoltre:

- l'art. 1 comma 169 della Legge 296 del 27.12.2006 il quale prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 14 comma 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 il quale ha stabilito che, a decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce;
- l'art. 8 comma 3 del D.Lgs. del 21 novembre 2014, n. 175 il quale stabilisce che le delibere devono essere trasmesse dai comuni esclusivamente per via telematica, mediante l'inserimento del testo delle stesse nell'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale;

VISTI i pareri favorevoli, espressi dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari, Tributi e Demanio ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000, così come modificato dall'art. 3 comma 2 lettera b) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;

VISTO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti in data 18/11/2018 verbale n.19

DELIBERA

di DETERMINARE le aliquote di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche in misura differenziata secondo i cinque scaglioni di reddito stabiliti per l'IRPEF dall'art. 11, comma 1, del D.P.R. 917/1986 come segue:

- 0,38 per cento per i redditi fino ad Euro 15.000,00;
- 0,40 per cento per i redditi oltre Euro 15.000,00 e fino ad Euro 28.000,00;
- 0,65 per cento per i redditi oltre Euro 28.000 e fino ad Euro 55.000,00;
- 0,78 per cento per i redditi oltre Euro 55.000,00 e fino ad Euro 75.000,00;
- 0,80 per cento per i redditi oltre Euro 75.000;

di ESENTARE dall'addizionale comunale al reddito delle persone fisiche i soggetti con un reddito imponibile complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non superiore ad Euro 22.000,00;

di MODIFICARE conseguentemente gli articoli 2 e 3 del Regolamento per l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche come segue:

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<u>ART. 1</u> Ambito di applicazione 1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina l'applicazione nel Comune di Mantova, dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni e al D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e successive modificazioni e integrazioni.	<u>ART. 1</u> Ambito di applicazione 1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina l'applicazione nel Comune di Mantova, dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni e al D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e successive modificazioni e integrazioni
<u>ART. 2</u> Determinazione dell'aliquota 1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è confermata, per l'anno 2016, nella misura dello 0,4%.	<u>ART. 2</u> Determinazione dell'aliquota 1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è stabilita, per l'anno 2019, in misura differenziata secondo i cinque scaglioni di reddito stabiliti per l'IRPEF

<p>2. Nel caso in cui non vengano deliberate variazioni entro la data di approvazione del bilancio di previsione, la misura dell'aliquota si intende prorogata di anno in anno.</p> <p>3. La variazione dell'aliquota non può comunque eccedere la misura massima stabilità dalle norme vigenti.</p>	<p>dall'art. 11, comma 1, del D.P.R. 917/1986 come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0,38 per cento per i redditi fino ad Euro 15.000,00; • 0,40 per cento per i redditi oltre Euro 15.000,00 e fino ad Euro 28.000,00; • 0,65 per cento per i redditi oltre Euro 28.000 e fino ad Euro 55.000,00; • 0,78 per cento per i redditi oltre Euro 55.000,00 e fino ad Euro 75.000,00; • 0,80 per cento per i redditi oltre Euro 75.000. <p>2. Nel caso in cui non vengano deliberate variazioni entro la data di approvazione del bilancio di previsione, la misura delle aliquote, come sopra determinata, si intende prorogata di anno in anno.</p> <p>3. La variazione delle aliquote non può comunque eccedere la misura massima stabilità dalle norme vigenti.</p>
<p><u>ART. 3</u></p> <p>Esenzioni</p> <p>1. L'addizionale di cui al precedente articolo 1 non è dovuta se il reddito imponibile complessivo annuo, determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, relativo all'anno precedente a quello nel quale l'addizionale è applicata, non supera l'importo di Euro 22.000,00.</p> <p>2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione stabilita l'addizionale è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al reddito imponibile complessivo.</p>	<p><u>ART. 3</u></p> <p>Esenzioni</p> <p>1. L'addizionale di cui al precedente articolo 1 non è dovuta se il reddito imponibile complessivo annuo, determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, relativo all'anno precedente a quello nel quale l'addizionale è applicata, non supera l'importo di Euro 22.000,00.</p> <p>2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione stabilita l'addizionale è dovuta ed è determinata applicando al reddito imponibile complessivo le aliquote, determinate nel precedente art. 2, sulla base degli scaglioni indicati.</p>
<p><u>ART. 4</u></p> <p>Disposizioni di rinvio</p> <p>1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge e ai regolamenti vigenti.</p>	<p><u>ART. 4</u></p> <p>Disposizioni di rinvio</p> <p>1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge e ai regolamenti vigenti.</p>

di **PROCEDERE** all'inserimento del presente atto nel Portale del federalismo fiscale al fine di consentirne la pubblicazione nel sito www.finanze.it.

Di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile stante l'urgenza di provvedere in merito.

Il Presidente del Consiglio Comunale concede la parola all'Assessore Giovanni Buvoli, che illustra la proposta deliberativa ad oggetto *"Modifiche al Regolamento per l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche"*.

Aperto il dibattito, intervengono i Consiglieri: Irpo, Baschieri, Pasetti, Bassoli, Campisi, Provenzano.

Replica l'Assessore Buvoli.

Terminata la fase dibattimentale il Presidente Allegretti passa alle dichiarazioni di voto. Intervengono i Consiglieri: Irpo e Longfils che dichiarano il voto contrario.

Tutti gli interventi, ai sensi dell'art. 65 del Regolamento del Consiglio Comunale, sono riportati nella videoregistrazione integrale della seduta, acquisita agli atti della Presidenza del Consiglio Comunale.

La proposta, posta ai voti, è approvata a maggioranza di voti espressi palesemente con votazione elettronica:

Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 28

Consiglieri votanti n. 28

Voti Favorevoli: n.20

Consiglieri: Allegretti Massimo, Andreatta Francesca, Bassoli Matteo, Bertelli Rachele, Bonaffini Laura, Bottardi Sabrina, Campisi Matteo, Cantarelli Andrea, Cortese Paola, Della Casa Alessandro, Grandi Alberto, Grazioli Enrico, Pasetti Giovanni, Portioli Maddalena, Provenzano Davide, Radaelli Paola, Rosignoli Luigi, Rossi Francesco, Squassabia Gabriele, Vezzani Alessandro

Voti Contrari: n. 8

Consiglieri: Annaloro Michele, Badalucco Caterina, Baschieri Pier Luigi, De Marchi Luca, Gorgati Andrea, Irpo Roberto, Longfils Giuliano, Tonelli Tommaso

Astenuti: n. 0

Consiglieri:

Risultano assenti i Consiglieri Palazzi Mattia, Benasi Patrizia, Bulbarelli Paola, Cappellari Alessandra, Zera Massimo.

Con separata votazione viene pure approvata, a maggioranza di voti, espressi palesemente con votazione elettronica, la proposta di DARE, per l'urgenza, immediata eseguibilità alla presente delibera, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18.8.2000, n.267: VOTI FAVOREVOLI N. 20, VOTI CONTRARI N. 8 Annaloro Michele, Badalucco Caterina, Baschieri Pier-luigi, De Marchi Luca, Gorgati Andrea, Irpo Roberto, Longfils Giuliano, Tonelli Tommaso, ASTENUTI N. 0 .

UO/MC/



COMUNE DI MANTOVA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Giunta/Consiglio

OGGETTO: Modifiche al Regolamento per l'applicazione dell'aliquota di
compartecipazione all'addizionale comunale all'imposta sul reddito
delle persone fisiche

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto con parere FAVOREVOLE .

Mantova, 13/11/2018

Il Responsabile
CF - Gestione Risorse Finanziarie, Tributi e Demanio
REBECCHI NICOLA
(Firmato Digitalmente)

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente



COMUNE DI MANTOVA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Giunta/Consiglio

OGGETTO: Modifiche al Regolamento per l'applicazione dell'aliquota di
compartecipazione all'addizionale comunale all'imposta sul reddito
delle persone fisiche

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto con parere FAVOREVOLE , .

Mantova, 13/11/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
REBECCHI NICOLA
(Firmato Digitalmente)

Verbale letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Massimo Allegretti

Il Segretario Generale F.F.
F.to Dr.ssa Annamaria Sposito

Per copia conforme ad uso amministrativo

Mantova, li

L’Incaricato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto incaricato al Servizio di supporto agli organi eletti

C E R T I F I C A

che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Mantova, li _____

L’incaricato al servizio
F.to

Mantova, li

Divenuta esecutiva il _____ per decorso del termine di dieci giorni dal primo giorno di pubblicazione senza opposizioni. (art. 134 - D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

L’Incaricato